

COMUNE DI PONT CANAVESE  
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43

OGGETTO: 43 19.04.1991  
CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,  
CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI  
ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI - ADOZIONE - LEGGE  
N. 241/1990.-

L'Anno millenovecentonovantuno addi diciannove del  
mese di aprile alle ore 20,30 nell' atrio della scuola  
elementare, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi  
scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito il Consiglio  
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima  
convocazione, del quale sono membri i Signori:

BERTOLI Gian Pietro, BARINOTTO Dante Marco, QUERIO Silvia, CODEMO  
Giovanni Giuseppe, FERRERO Silvana Domenica, RIVA Corrado Bruno,  
BOETTO Gianfranco Carlo, TOFFI Giovanni, LECHIARA Vincenzo,  
TRIONE Francesco, PERONO GAROFFO Silvano, MANCINI Goffredo, GALLO  
Giuseppe Antonio, TUSCO Rosanna, MARCHIANDO Bruno Giovanni, BRUNO  
Savino, COMACCHIO Silvano, FEIRA Remo, QUENDO Adelio, STELLA  
Nazareno.-

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori:  
QUERIO Silvia, TOFFI Giovanni, MARCHIANDO Bruno Giovanni, BRUNO  
Savino e STELLA Nazareno.-

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig.  
RICCIARDI dr.Pietro.-

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara  
aperta la seduta.

Ucita la relazione del Sindaco Presidente;

Visto l'art. 12 della legge n.241/1990 che dispone che l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati deve avvenire in conformità di oggettivi criteri e modalità previamente determinati;

Evidenziato che questa Amministrazione si è sempre ispirata nella materia di cui trattasi a criteri tesi ad assicurare oggettività ed imparzialità agli interventi deliberati;

Ritenuto tuttavia di dover ora approvare formalmente, in aderenza al dettato legislativo, una disciplina generale di detti criteri e modalità cui l'Amministrazione dovrà attenersi per la concessione dei vantaggi economici di cui alla precitata legge n. 241/1990 ed in appresso indicati ed articolati;

ART. 1 - L'Amministrazione comunale riconosce le funzioni espletate nel campo del sociale da persone ed enti pubblici e privati, ed intende appoggiare e sostenere tali interventi con contributi economici e finanziari finalizzati al soddisfacimento di bisogni generalizzati e diffusi a favore della cittadinanza o di settori della stessa.

ART. 2 - I soggetti destinatari dei benefici sono individuati tra enti, associazioni, istituzioni, organismi che operano sul territorio aventi finalità:

- a) socio-assistenziali
- b) incentivazione pratica sportiva tra i giovani a carattere non agonistico
- c) arricchimento culturale con particolare interesse locale
- d) mantenimento dei valori storici
- e) sostegno umanitario in caso di calamità
- f) privati che rientrino in situazioni di bisogno o di disagio
- g) iniziative a carattere scolastico o di supporto e integrazione delle attività scolastiche

ART. 3 - L'entità dei contributi è stabilita annualmente, in armonia con le esigenze di bilancio dell'Ente, su domanda scritta motivata e sottoscritta dei soggetti istanti. Essi non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire nel tempo diritto di prelazione o di legittima aspettativa. Debbono altresì essere direttamente funzionali all'attività svolta, non concorrere alla formazione di accantonamenti per attività future, e costituire concorso nella spesa, non copertura totale della spesa occorrente.

ART. 4 - Nella formazione del ruolo annuo dei soggetti aventi diritto avranno titolo preferenziale quanti non perseguiranno statutariamente scopo di lucro e quelli che meglio si attagliano

al soddisfacimento di progetti locali iscritti nel programma dell'Ente erogatore, siano casi di carattere turistico, culturale, assistenziale, sportivo, ricreativo, storico o umanitario.

ART. 5 - Atto propedeutico alla richiesta è il progetto dell'attività programmata. Esso deve comprendere l'analisi completa delle fasi di svolgimento, sia sotto l'aspetto economico che operativo, l'illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire. Saranno privilegiati i soggetti che concorderanno preventivamente i loro progetti con l'Ente erogatore.

ART. 6 - Le istanze di contributi dovranno sempre essere corredate dal programma di attività dell'Associazione o del progetto per il quale viene richiesto il contributo. Dovranno possibilmente essere presentate entro il mese di gennaio di ciascun anno e l'Amministrazione valuterà l'opportunità e la possibilità di accoglimento tenuto conto delle disponibilità e degli stanziamenti di bilancio.

ART. 7 - Sui contributi deliberati potranno essere concessi degli acconti. La differenza a saldo sarà comunque sempre erogata solo a consuntivo, previa rendicontazione dimostrativa del raggiunto obiettivo. Qualora l'intervento progettato abbia carattere di continuità nel tempo, il contributo può essere erogato a stati di raggiungimento di obiettivi parziali. La cadenza degli stati non può essere inferiore al bimestre. Le erogazioni fino a lire 500.000, sono disposte in unica soluzione con l'obbligo di relazione finale sull'uso effettuato.

ART. 8 - Qualora la struttura del soggetto beneficiario lo postuli, al progetto debbono essere allegati i documenti economico-finanziari dimostranti l'attività complessiva, nonché gli statuti costitutivi.

ART. 9 - Fatti salvi i benefici regolati da leggi nazionali o regionali, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a carattere di soccorso immediato a favore di persone in stato di bisogno o disagio, sono disposti con atto deliberativo su proposta del responsabile dei servizi sociali entro il limite massimo di f. 500.000.

ART. 10 - L'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati dev'essere disposta dalla Giunta ed ispirarsi ai seguenti principi generali:

a) il vantaggio economico accordato dev'essere comunque finalizzato al raggiungimento diretto o indiretto di un pubblico interesse.

b) - dev'essere assicurata la pubblicità preventiva in caso di concessione in uso di beni patrimoniali ed il corrispettivo non

può in alcun caso essere inferiore al carico tributario, alle spese di custodia e di manutenzione sostenute dall'Ente per detti beni.

c) - in caso di pluralità di richieste dev'essere redatta apposita graduatoria su basi generali ed uniformi, proposte dall'ufficio competente.

d) - Nel caso di utilizzo di beni mobili, il corrispettivo per l'uso temporaneo deve rispondere a principi di equo ristoro certificato annualmente dal responsabile del servizio in base al conto economico.

Preso atto che in merito alla deliberazione di cui trattasi sono stati acquisiti i prescritti pareri previsti dall'art. 53 della Legge n.142/1990 : pareri che vengono allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale ;

Vista la Legge 8.6.1990 n.142 ;

Con n. 15 voti favorevoli su n.15 presenti e votanti espressi in forma palese ed accertati nei modi di Legge;

#### D E L I B E R A

DI APPROVARE i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come risulta dal seguente articolato:

ART. 1 - L'Amministrazione comunale riconosce le funzioni espletate nel campo del sociale da persone ed enti pubblici e privati, ed intende appoggiare e sostenere tali interventi con contributi economici e finanziari finalizzati al soddisfacimento di bisogni generalizzati e diffusi a favore della cittadinanza o di settori della stessa.

ART. 2 - I soggetti destinatari dei benefici sono individuati tra enti, associazioni, istituzioni, organismi che operano sul territorio aventi finalità:

- a) socio-assistenziali
- b) incentivazione pratica sportiva tra i giovani a carattere non agonistico
- c) arricchimento culturale con particolare interesse locale
- d) mantenimento dei valori storici
- e) sostegno umanitario in caso di calamità
- f) privati che rientrano in situazioni di bisogno o di disagio
- g) iniziative a carattere scolastico o di supporto e integrazione delle attività scolastiche

ART. 3 - L'entità dei contributi è stabilita annualmente, in armonia con le esigenze di bilancio dell'Ente, su domanda scritta

motivata e sottoscritta dai soggetti istanti. Essi non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire nel tempo diritto di prelazione o di legittima aspettativa. Debbono altresì essere direttamente funzionali all'attività svolta, non concorrere alla formazione di accantonamenti per attività future, e costituire concorso nella spesa, non copertura totale della spesa occorrente.

ART. 4 - Nella formazione del ruolo annuo dei soggetti aventi diritto avranno titolo preferenziale quanti non perseguiranno statutariamente scopo di lucro e quelli che meglio si attagliano al soddisfacimento di progetti locali iscritti nel programma dell'Ente erogatore, siano casi di carattere turistico, culturale, assistenziale, sportivo, ricreativo, storico o umanitario.

ART. 5 - Atto propedeutico alla richiesta è il progetto dell'attività programmata. Esso deve comprendere l'analisi completa delle fasi di svolgimento, sia sotto l'aspetto economico che operativo, l'illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire. Saranno privilegiati i soggetti che concorderanno preventivamente i loro progetti con l'Ente erogatore.

ART. 6 - Le istanze di contributi dovranno sempre essere corredate dal programma di attività dell'Associazione o del progetto per il quale viene richiesto il contributo. Dovranno possibilmente essere presentate entro il mese di gennaio di ciascun anno e l'Amministrazione valuterà l'opportunità e la possibilità di accoglimento tenuto conto delle disponibilità e degli stanziamenti di bilancio.

ART. 7 - Sui contributi deliberati potranno essere concessi degli acconti. La differenza a saldo sarà comunque sempre erogata solo a consuntivo, previa rendicontazione dimostrativa del raggiunto obiettivo. Qualora l'intervento progettato abbia carattere di continuità nel tempo, il contributo può essere erogato a stadi di raggiungimento di obiettivi parziali. La cadenza degli stadi non può essere inferiore al bimestre. Le erogazioni fino a lire 500.000, sono disposte in unica soluzione con l'obbligo di relazione finale sull'uso effettuato.

ART. 8 - Qualora la struttura del soggetto beneficiario lo postuli, al progetto debbono essere allegati i documenti economico-finanziari dimostranti l'attività complessiva, nonché gli statuti costitutivi.

ART. 9 - Fatti salvi i benefici regolati da leggi nazionali o regionali, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a carattere di soccorso immediato a favore di persone in stato di bisogno o disagio, sono disposti con atto deliberativo su proposta del responsabile dei servizi sociali entro il limite massimo di £. 500.000.

ART. 10 - L'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati dev'essere disposta dalla Giunta ed ispirarsi ai seguenti principi generali:

a) il vantaggio economico, accordato dev'essere comunque finalizzato al raggiungimento diretto o indiretto di un pubblico interesse.

b) - dev'essere assicurata la pubblicità preventiva in caso di concessione in uso di beni patrimoniali ed il corrispettivo non può in alcun caso essere inferiore al carico tributario, alle spese di custodia e di manutenzione sostenute dall'Ente per detti beni.

c) - in caso di pluralità di richieste dev'essere redatta apposita graduatoria su basi generali ed uniformi, proposte dall'ufficio competente.

d) - Nel caso di utilizzo di beni mobili, il corrispettivo per l'uso temporaneo deve rispondere a principi di equo ristoro certificato annualmente dal responsabile del servizio in base al conto economico.

DI DICHIARARE abrogati, dal giorno di esecutività della presente deliberazione, i preesistenti regolamenti sui criteri di concessione dei benefici economici di cui sopra.

\*\*\*\*\*

PARERI PREVISTI DALL'ART. 53 DELLA LEGGE N. 142 DELL' 8.6.1990

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: 43 19.04.1991  
 CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,  
 CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI  
 ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI - ADOZIONE - LEGGE  
 N. 241/1990.-

In merito alla proposta di deliberazione in oggetto emarginata per quanto di competenza in appresso vengono espressi i pareri richiesti dall'art. 53 della Legge 8.6.1990 n. 142 :

Visto  
 si esprime parere favorevole  
 sotto il profilo tecnico  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Handwritten signature]*

Visto  
 si esprime parere favorevole  
 sotto il profilo contabile  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Handwritten signature]*

VISTO  
 SI ESPRIME IL PREVENTIVO PARERE FAVOREVOLE  
 SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'  
 Il Segretario Comunale Capo  
 (dr. Pietro RICCIARDI)

*[Handwritten signature]*



Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale.-

IL SINDACO  
Bertoli

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Barinotto



IL SEGRETARIO COMUNALE  
P. Ricciardi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23 APR. 1991



IL SEGRETARIO C. LE  
P. Ricciardi

TRASMESSA con elenco n. 13  
in data 23.4.91  
PERVENUTA al Co.Re.Co.Sez.Torino  
in data 23.4.91

DIVENUTA ESECUTIVA  
in data 14.5.91  
dopo la regolare pubblicazione,  
per decorrenza dei termini pre-  
scritti ai sensi della Legge  
n.142 dell'8.6.1990 art. 46.

IL SEGRETARIO C. LE      IL SINDACO

